

COMUNE DI PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

ACQUA
e
SITO

ORDINANZA N. 44 DEL 01.06.2015

OGGETTO: DISCIPLINA IN MATERIA DI ACCESSO AI CANI ED ALTRI ANIMALI DOMESTICI NEGLI ARENILI DEL COMUNE DI PORTO AZZURRO.

IL SINDACO

VISTA la L.R.T. n. 59 del 20/10/2009 che introduce nuove disposizioni in materia di tutela degli animali ed in particolare il comma 1 dell'art. 19 che consente ai cani, accompagnati dal proprietario, l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, comprese le spiagge, con l'obbligo dell'uso del guinzaglio e della museruola qualora previsti dalle norme statali;

RILEVATO che al comma 1 dell'art. 20 della sopracitata legge, i comuni possono nell'ambito di giardini, parchi, spiagge ed altre aree destinate a verde pubblico, individuare, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature;

CONSIDERATO che il Comune di Porto Azzurro, con D.C.C. n. 27 del 06.04.2006, ha istituito il servizio di balneazione degli animali domestici individuando in Loc. Mola una spiaggia attrezzata destinata alla libera fruizione da parte dei cani;

RILEVATO che durante il periodo della stagione balneare, l'accesso e la permanenza di qualsiasi animale sulla spiaggia, anche se munito di museruola e guinzaglio, crea disagi di ordine igienico sanitario e di sicurezza pubblica;

RITENUTO altresì che il divieto di cui trattasi, oltre ad essere conforme alla corretta gestione ambientale del territorio, risponde alla tutela igienico sanitaria della popolazione tutta ed in particolare al rispetto e tutela dei minori che utilizzano la sabbia quale strumento di gioco;

VISTO l'art. 50 c. 5 del D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO necessario disciplinare, per il periodo estivo la presenza di cani ed animali domestici sulle spiagge al fine di prevenire problematiche igienico sanitarie conseguenti alla loro presenza;

ORDINA

Per i motivi espressi in narrativa;

PER IL PERIODO: 1 Giugno - 30 Settembre di ogni anno

- **il divieto di condurre o far permanere qualsiasi animale, anche se munito di museruola e guinzaglio, sulle aree demaniali marittime libere situate in Loc. La Rossa, Loc. La Pianotta, Spiaggia di Barbarossa, Spiaggia di Reale e Spiaggia di Terranera;**
- **consente l'accesso agli animali domestici in Loc. Mola sulla parte di arenile all'uopo attrezzato e sull'arenile prospiciente il laghetto di Terranera.**

COMUNE DI PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

Da detto divieto sono esclusi i cani guida per i non vedenti ed i cani muniti di brevetto per il salvataggio.

DISPONE

Che tale provvedimento sia reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblicazione sul sito Web del Comune e all'albo Pretorio.

Gli addetti ai servizi di Polizia Municipale e le altre Forze dell'ordine territorialmente competenti, sono incaricati di far rispettare il presente provvedimento.

INFORMA

Che l'inosservanza della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 ad €. 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto il pagamento del contributo unificato nella misura prevista dall'art. 13, commi 6-bis e 6-bis1, del D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche) rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dalla data di notifica.

L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato dell'apposizione della necessaria segnaletica.



IL SINDACO

Luca SIMONI